REGOLAMENTO (CEE) N. 3352/75 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1975

che vieta il ricorso al regime di perfezionamento attivo per il burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3066/75 del Consiglio, del 24 novembre 1975, relativo all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il burro (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 3066/75, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo può essere escluso sino al 31 marzo 1977 per i prodotti di cui alla voce 04.03 della tariffa doganale comune, destinati alla fabbricazione di prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 o di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento, qualora la situazione e le prospettive del mercato del burro nella Comunità non consentano la lavorazione, da parte dell'industria trasformatrice, di prodotti di base d'origine extracomunitaria ai fini dell'esportazione di prodotti trasformati ;

considerando che si può prevedere sin d'ora una situazione eccedentaria sul mercato comunitario del burro ; che, vista l'esiguità degli sbocchi sul mercato mondiale, occorre orientare verso il burro comunitario le industrie trasformatrici della Comunità che esportano burro sotto forma di altri prodotti, fabbricati con burro proveniente da paesi terzi in base al regime di perfezionamento attivo ;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione dei mercati nel settore in questione, occorre avvalersi sin d'ora della possibilità offerta dal regolamento (CEE) n. 3066/75 ; che le industrie interessate sono favorite da misure compensative, fra cui la restituzione all'esportazione per il butteroil ;

considerando che il presente provvedimento dovrà essere abrogato, anche prima della data limite fissata dal regolamento (CEE) n. 3066/75, non appena la situazione sul mercato comunitario del burro lo consentirà ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo, ed in particolare la trasformazione del burro in butteroil e il condizionamento del burro sfuso in piccoli imballaggi per la vendita al minuto, è escluso per i prodotti di cui alla voce 04.03 della tariffa doganale comune, destinati alla fabbricazione di prodotti contemplati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 o di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento.

Articolo 2

L'articolo 1 non si applica alle importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo, entro un termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle autorizzazioni valide a tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 4.